

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1839)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AZIMONTI, BONAZZI, FERRALASCO, GIOVANNETTI, GIULIANO, TORELLI, PACINI, MANENTE COMUNALE, CORRETTO, BIANCHI e GAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1974

Modifiche e integrazioni alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, concernente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali

ONOREVOLI SENATORI. — Nonostante i provvedimenti legislativi finora adottati (e non sono pochi) il capitolo relativo alla necessaria e giusta riparazione dei danni subiti da cittadini italiani licenziati o dispensati dal servizio, magari con abili accorgimenti di natura anche legislativa od altro per dare presunta legalità al provvedimento, ma che in effetti avevano come vera motivazione una azione epurativa per motivi politici, sindacali, religiosi, razziali, eccetera, non si può considerare definitivamente chiuso.

Purtroppo vi sono ancora dei lavoratori esclusi dai provvedimenti adottati e ciò a causa della visione settoriale che si è voluta dare alle varie iniziative portate avanti senza una visione globale del problema così come era scaturito dal pensiero del legislatore fin dall'Assemblea costituente.

Eppure l'impegno per una definitiva e globale soluzione è sempre stato presente nei due rami del Parlamento ogni qual volta sono stati chiamati i parlamentari a sancire con il voto provvedimenti particolari.

Se si volessero elencare gli ordini del giorno votati, le petizioni popolari prese in considerazione dal Parlamento, le interrogazioni e le relative risposte, le dichiarazioni dei vari Presidenti del Consiglio dei ministri, dei Presidenti delle Camere, dei segretari dei partiti politici democratici, delle organizzazioni sindacali, tutti concordi nel ritenere giusta e improcrastinabile la richiesta dei colpiti, richiesta costantemente sostenuta dalle rispettive associazioni, ci sarebbe materiale più che sufficiente per un grosso volume.

Ancora recentemente, nella seduta del Senato del giorno 8 febbraio 1974, in occasione della votazione dell'ultimo provvedimento legislativo in materia — legge 15 febbraio 1974, n. 36 — fu presentato, a nome della XI Commissione, su iniziativa del primo firmatario del presente disegno di legge, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

considerato l'impegno politico assunto dal Governo e dal Parlamento in favore dei lavoratori danneggiati per motivi politici e sindacali, in particolare in occasione dell'esame di varie proposte di legge e di una petizione popolare discussa dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 21 febbraio 1968, poco prima dello scadere della IV legislatura;

considerata altresì la petizione presentata al Senato sull'argomento;

ravvisata l'urgenza di riesaminare nella sua globalità il problema dei suddetti lavoratori nella prospettiva di una organica e coerente definizione,

impegna il Governo

a predisporre tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni per la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che siano stati danneggiati per motivi politici e sindacali, e che siano esclusi dall'applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia ».

L'ordine del giorno veniva accettato da tutti i Gruppi parlamentari e dal Ministro a nome del Governo senza alcuna riserva. Il fatto confermava ancora una volta il generale impegno per arrivare al più presto ad una definitiva e globale soluzione.

Le stesse Associazioni esistenti sorte spontaneamente per la rivendicazione dei giusti diritti dei danneggiati, la cui pluralità non poteva essere considerata solo come genuina espressione della libertà democratica, ma anche (diciamo la verità) come il riflesso

di un settorialismo sempre vivo fino a rasentare, qualche volta, un corporativismo deterioro, hanno scoperto, ad un certo momento, la necessità della consacrazione di un patto unitario, perchè unitario doveva essere il discorso, unitaria la rivendicazione di giustizia.

Fu così che in data 11 novembre 1964 l'Associazione nazionale ferrovieri esonerati politici del fascismo, l'Associazione nazionale esonerati statali enti pubblici e affini, l'Unione lavoratori esonerati perseguitati nel lavoro antifascisti e l'Unione nazionale epurati - Sindacato italiano lavoratori epurati consacrarono il patto unitario dando vita alla « Unione nazionale per l'assistenza ai danneggiati politici ».

Fu un atto importante salutato da tutta la stampa italiana, un atto carico di speranza per il suo significato di pacificazione fra italiani di diversa posizione politica, in un particolare momento della vita nazionale, ma comunque accomunati nell'identica origine, cioè lavoratori meritevoli di un atto di giustizia.

Purtroppo gli anni trascorsi sono molti e la speranza è viva ormai in pochi superstiti (circa cinquemila) ed è proprio questa ridotta schiera che non deve essere ulteriormente delusa.

Onorevoli senatori, siamo ormai vicini all'alba del 1975, anno in cui celebreremo tutti assieme il 30° anniversario del riscatto nazionale per la libertà e la democrazia. Tale solenne e storica ricorrenza non deve passare invano senza coglierne l'occasione affinché l'attesa dei pochi superstiti venga finalmente accolta.

Sono pochi, ripetiamo, i superstiti giunti alla vecchiaia, i quali non pretendono grandi cose impossibili: chiedono soltanto la modesta ricostituzione della propria misera pensione recuperando anni perduti a causa dell'unica colpa, quella di un credo politico, e quindi vittime di reazioni che non possono essere considerate degne di un popolo civile.

Vi sono soprattutto ragioni di equità che consigliano di considerare la situazione di coloro che vennero allontanati dal lavoro attraverso provvedimenti apparentemente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fondati su disposizioni di legge o per riduzioni di personale o per altre decine di fittizie cause, ma che in effetti nascondevano uno scopo di natura politica.

Tutte queste situazioni meritano un obiettivo ed equo riesame, e se risulterà chiaro il reale intendimento epurativo, dovrà farsi luogo alla riparazione.

Infine, si desidera rilevare che il disegno di legge che si propone alla urgente considerazione dei colleghi non è una totale nostra invenzione.

Esso rispecchia nei suoi principi informativi generali il testo unificato votato alla unanimità dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1968 (art. 1), aggiornato nel dispositivo operativo con la legge 15 febbraio 1974, n. 36.

Onorevoli senatori, i proponenti non credono, pur considerando la gravità della situazione economica del nostro Paese, che essa sia tale, per la modestia dell'entità dell'onere richiesto, da imporre un ulteriore rinvio del provvedimento così lungamente atteso e ripetutamente solennemente promesso.

Se non esistono, come crediamo, serie ragioni economiche, tanto meno si oppongono considerazioni di ordine politico.

Non si tratta infatti di favorire uno schieramento politico piuttosto che un altro, si tratta, molto più semplicemente, di dare giustizia a cittadini italiani, modesti lavoratori, che hanno creduto e credono nella giustizia degli uomini se questi si proclamano democratici.

Sono dei cittadini lavoratori giunti al termine della loro giornata, ben meritevoli di un po' di serenità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Per tutti i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, fra il 1° gennaio 1922 ed il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni adottate (riduzione di personale, scarso rendimento, soppressione, trasformazione od assorbimento di enti, soppressione di posti di organico, mancata riassunzione come reduci dal servizio militare, incompatibilità, esecuzione di ordinanze del Governo militare alleato), siano da ricondursi ad azioni repressive per motivi politici, o religiosi, o sindacali, o razziali, è ammessa, a domanda, a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente fra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il comma precedente si applica anche ai lavoratori dispensati dal servizio, licenziati o collocati a riposo con provvedimenti richiamati o disposti ai sensi dei regi decreti-legge 6 dicembre 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, 12 aprile 1944, n. 101, 27 luglio 1944, n. 159, dei decreti legislativi luogotenenziali 11 ottobre 1944, n. 257, 9 novembre 1945, n. 702, 9 novembre 1945, n. 716, 22 gennaio 1946, n. 19, e del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi di cui si riferisce la posizione assicurativa da

ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

- a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato;
- b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;
- c) progressione giuridica ed economica di carriera nel pubblico impiego e ove prevista dai contratti collettivi di categoria.

Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.

Non costituiscono impedimento all'accoglimento della domanda:

- a) la mancata domanda di revoca dal licenziamento o dell'ammissione in servizio nei termini stabiliti dai decreti indicati al secondo comma del presente articolo;
- b) la domanda di cessazione dal servizio o di collocamento a riposo anticipato, anche se apparentemente volontarie;
- c) eventuali decisioni in materia di qualsiasi autorità od organo giurisdizionale o amministrativo ».

Art. 2.

All'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

- « e) un rappresentante dell'Unione nazionale per l'assistenza ai danneggiati politici del lavoro (UNADAPOL) ».